

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
Roma, sessione straordinaria 2023

MOZIONE
SULL'ESTENSIONE ALLE RETI TRA PROFESSIONISTI DELLE DISPOSIZIONI
SUL CONFLITTO DI INTERESSI E SUL DOVERE DI CORRETTA INFORMAZIONE

presentata da
Avv. Giulia Bolgiani (delegata del Foro di Brescia)

PREMESSO CHE

- la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.), all'art. 12, co. 3, riconosce “ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;
- b) di costituire consorzi stabili professionali;
- c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.”;

- seppur istituite per “consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati”, le reti e i consorzi – a differenza delle associazioni temporanee professionali – possono avere durata illimitata o comunque non necessariamente limitata alla partecipazione al bando per cui vengono costituite;

- sempre più Collegi ricorrono a figure atipiche di associazionismo, anche non contrattualizzate, sotto forma di reti di esercenti la professione e/o reti di imprese;

- le c.d. “reti tra professionisti” o “reti tra avvocati” non rientrano tra le forme associative per le quali è previsto espressamente il dovere di astensione di cui all'art. 24, co. 5, del Codice Deontologico, non sussistendo necessariamente una collaborazione professionale non occasionale;

- queste nuove figure atipiche di associazionismo non rientrano nell'alveo delle incompatibilità previste in capo alle società e/o associazioni nelle quali esercitano arbitri (art. 61 del Codice Deontologico Forense), mediatori (art. 62 del Codice Deontologico Forense), e giudici di pace (art. 4, Legge 28 aprile 2016, n. 57);

- con l'abolizione del c.d. “vincolo di appartenenza”, precedentemente previsto all'art. 4, co. 4 della Legge Professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), gli avvocati possono esercitare la professione, anche in forma societaria e anche in diverse

associazioni contemporaneamente, facendo venir meno anche la cogenza dell'art. 70, co. 3, del Codice Deontologico Forense;

- un avvocato può far parte contemporaneamente di molteplici associazioni previste dalla Legge Professionale senza incorrere necessariamente negli obblighi di astensione a cui sono soggetti i Colleghi che partecipano ad una o più società tra avvocati e/o associazione professionale formalmente costituita, ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico;

- l'art. 35, co. 6, del Codice Deontologico prevede che all'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale “non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato”;

- le reti informali, le reti contrattualizzate e i consorzi – non prevedendo esclusivamente la partecipazione di avvocati – potrebbero fornire informazioni al pubblico per il tramite di siti web, pubblicità, o altre attività promozionali riconducibili alla rete, al consorzio o a uno dei professionisti non esercenti la professione forense, indicando come organizzazione strutturata un insieme di professionisti non organicamente né direttamente collegati ai relativi studi professionali;

PRESO ATTO CHE

- tali figure non hanno personalità giuridica né autonomia contabile e pertanto si distinguono dalle associazioni e dalle società tra avvocati;

- gli avvocati che esercitano attività professionale anche in forma di società o associazione sono soggetti a regole deontologiche in materia di incompatibilità e astensione;

- in particolare, i suddetti professionisti devono rispettare l'art. 24, co. 5, l'art. 61 co. 3 e 62 co. 3 del Codice Deontologico Forense, nonché l'art. 4 della Legge 28 aprile 2016, n. 57;

- tali disposizioni non operano attualmente per le reti e i consorzi;

- gli avvocati che esercitano la professione partecipando a reti e consorzi dovrebbero essere soggetti a regole deontologiche proprie, in modo da tutelare il cittadino e il cliente;

- queste forme associative dovrebbero essere assimilate alle società e alle associazioni tra avvocati per quanto riguarda i doveri e i poteri di informazione e pubblicità, con particolare riferimento agli artt. 17 e 35 del Codice Deontologico Forense;

SI DÀ MANDATO

all'Organismo Congressuale Forense e al Consiglio Nazionale Forense affinché agiscano nei confronti del Governo, del Parlamento e delle parti sociali al fine di attuare un percorso per disciplinare le reti tra professionisti a livello normativo e deontologico.